

VERBALE DI ACCORDO CON LE OO.SS. MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SATELLITARE

Il giorno 29/05/2019 presso la sede della ONBSI di Via dei Mille 56, Roma (RM), si sono incontrati:

- La società Superlind@ S.r.l. (anche di seguito detta "azienda"), rappresentata dall'Avv. Andrea Antonelli e Dott. Emanuele D'Antoni, giusta delega che si allega;
- Per la FILCAMS CGIL NAZIONALE il sig. Giovanni Dalò;
per la FISASCATT CISL NAZIONALE il sig. Marco Demurtas;
per la UIL TRASPORTI UIL NAZIONALE la sig.ra Lucia Silvestri;

L'incontro avviene, su richiesta della società Superlind@ S.r.l., per esaminare la questione attinente all'installazione di un impianto di localizzazione satellitare da parte dell'azienda nel proprio parco automezzi.

Premesso che:



- L'Azienda ha dichiarato alle OO.SS. la propria intenzione di installare a bordo dei mezzi aziendali un sistema di geolocalizzazione, basato su tecnologia GPS (Global Positioning system), al fine tutelare in maniera più attenta il patrimonio rappresentato dalla flotta aziendale e beni ivi contenuti e di garantire la sicurezza dei lavoratori specialmente quando si trovano ad utilizzare il mezzo in maniera solitaria e/o in località disagiate;
- l'art. 4 comma 1 dello Statuto dei lavoratori prevede che *"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."*;
- nella disciplina di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori ricadono anche i sistemi di localizzazione satellitare basati su apparecchiature GPS, in quanto consentono di controllare gli spostamenti degli utilizzatori dei mezzi aziendali in qualsiasi momento;
- i dati relativi all'ubicazione dei veicoli, in quanto (direttamente o indirettamente) associati ai lavoratori, costituiscono dati personali secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modifiche;
- il provvedimento in materia di "sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito nel rapporto di lavoro" del 4 ottobre 2011, emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali contiene disposizioni specifiche per l'utilizzo di tali sistemi nell'ambito dei rapporti di lavoro;

Tutto ciò premesso

Le parti si sono oggi incontrate, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1 della Legge n. 300/70, per definire le modalità attraverso le quali verrà effettuata l'installazione del sistema di localizzazione satellitare e le garanzie per i lavoratori.

Dopo ampia e approfondita discussione le parti hanno convenuto quanto segue:


1. Le parti convengono che l'attività di localizzazione satellitare svolta con apparecchiature basate su sistemi GPS dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge di cui all'Art. 4




comma 1 e 2 ante riforma Job act 151/2015 e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori;

2. le parti convengono che, per il controllo a distanza dei lavoratori, rimangono validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei Lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone;
3. l'azienda si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari di ritorsione, o risarcimento a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di localizzazione; e non provvederà a tracciare in modalità live il mezzo se non su esplicita necessità di cui al punto 9;
4. l'azienda dichiara di escludere la possibilità che dall'attività di localizzazione satellitare possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nella premessa e nel punto 1 del presente accordo, e, più in generale, di adempiere agli obblighi in materia di localizzazione satellitare imposti dal Garante per la Privacy;
5. le parti convengono che la raccolta dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza, e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi, così come specificato al seguente punto 9;
6. l'azienda provvederà ad informare i dipendenti con consegna di informativa ex art. 13 Codice della Privacy;
7. il sistema satellitare di geolocalizzazione ha caratteristiche specificate nella Descrizione tecnica allegata al presente accordo;
8. i sistemi di localizzazione GPS saranno installati su tutti i veicoli del parco auto;
9. il trattamento dei dati di localizzazione sarà consentito soltanto al Responsabile del trattamento, sig.ra Cinzia Pucci, la quale nominerà e comunicherà eventuali incaricati, che dovranno avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso è consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione, qualora si verificassero i casi di cui ai presupposti indicati in premessa, quali la tutela del patrimonio aziendale e la sicurezza dei lavoratori;
10. l'eventuale modifica o sostituzione dell'impianto di localizzazione satellitare indicato nell'allegato al presente accordo, verrà preventivamente comunicato alle OO.SS. e/o alle R.S.A., alle quali verranno illustrate variazioni delle caratteristiche tecniche, al fine di modificare il presente accordo;
11. i dati raccolti potranno essere conservati fino a 60 giorni dalla data di registrazione, trascorsi i quali verranno automaticamente cancellati.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto da parte Aziendale di quanto previsto dall'art. 4 delle Legge 300/70 e dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. posta a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente.



Cinzia Pucci



Silvestro Pucci